

CONTRATTO DI GARANZIA TRA

Interfidi Società Consortile a r.l., con sede legale a Taranto, in viale Virgilio n. 35, Cod. Fis./P. IVA 02111070732, Iscritto presso la CCIAA di Taranto al n. REA 110143 Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993 al n. 84 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Michele Dioguardi nata a Taranto (TA), il 13/08/1955, codice fiscale DGRMHL55M13L049M, e domiciliato per la carica presso la sede legale del Confidi medesimo,

E

il Socio con sede legale a,
in via Cod. Fis./P.IVA nella persona
del Legale Rappresentante....., nato a
il C.F. meglio generalizzato come "soggetto richiedente la
garanzia" (in proseguo Socio)

PREMESSO CHE

- 1) Il socio ha presentato domanda a Interfidi per ottenere dallo stesso il rilascio di una o più garanzie sulla/e linea/e di credito richiesta/e, che eventualmente verranno concesse da uno degli Istituti convenzionati con Interfidi; in particolare le linee di credito sono le seguenti:
.....
.....
.....
.....
.....
- 2) Il socio ha preso visione del servizio offerto da a Interfidi e delle relative condizioni economiche, tramite Foglio Informativo nel quale sono descritte le condizioni economiche applicate allo stesso per il rilascio della garanzia che si accludono alla presente per costituirne parte integrante;
- 3) Il Preventivo, che costituisce parte integrante del presente Contratto di garanzia, riporta gli oneri da sostenere da parte del socio per il rilascio della garanzia.

L'importo dovuto dal socio a Interfidi per la prestazione della garanzia, così come meglio specificato nel foglio informativo da intendersi come parte integrante del presente atto e che il socio dichiara di ben conoscere, è corrisposto "una tantum" e si compone di:

1. quote sociali;
2. commissioni di istruttoria;
3. commissioni di garanzia.

Gli importi per le suddette voci sono dovuti solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento e rilascio della garanzia e all'ottenimento della stessa. Le quote sociali sono trasferibili e/o rimborsabili solo nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento soci di Interfidi, pubblicato e che il socio dichiara di ben conoscere.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente contratto anche ai fini dell'interpretazione ed esecuzione dello stesso.

Art. 2) Perfezionamento ed efficacia del contratto:

Il presente contratto si perfeziona con la comunicazione da parte di a Interfidi al socio della delibera positiva di concessione della garanzia da questo richiesta e con la esecuzione da parte dell'Istituto di credito degli adempimenti a suo carico (v. art 6 che segue); a tal fine a Interfidi invierà una apposita comunicazione via Pec, all'indirizzo già specificato dal socio in sede di raccolta dei documenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 e segg. Del Codice Civile l'efficacia del presente contratto è altresì subordinata all'avvenuto pagamento, da parte del socio e per mezzo della Banca tramite bonifico bancario, delle quote sociali e delle commissioni di istruttoria e garanzia spettanti a Interfidi.

Qualora la garanzia richiesta dal socio, per qualsiasi motivo sia negata da Interfidi e da questo comunicato in forma scritta, il presente contratto non si considererà concluso.

Il presente contratto deve intendersi risolto, a qualsiasi effetto fra le parti, in caso di mancata erogazione del finanziamento, per qualsiasi motivo, da parte dell'Istituto di credito, senza bisogno di pronuncia di Giudice o diffida e senza che il socio possa avanzare richiesta di risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo, in quanto il Socio dichiara di essere ben consapevole che ogni istituto di credito è libero, in base alle sue valutazioni sul merito creditizio, di concedere o meno il finanziamento richiesto.

Art. 3) Modifiche pre-erogazione del finanziamento:

Il socio dichiara di accettare sin da ora le eventuali modifiche apportate ai prezzi ed alle condizioni contrattuali di garanzia, in fase di pre-erogazione del finanziamento, in conseguenza di modifiche apportate dall'Istituto di credito al finanziamento stesso od in caso di modifiche comunque intervenute relativamente alla struttura della garanzia, nel rispetto degli importi indicati nel Foglio informativo consegnato al cliente.

Nel caso di intervenute modifiche, sarà cura di Interfidi inviare al cliente, la relativa documentazione aggiornata.

Resta fermo quanto stabilito al precedente punto 2) sulla efficacia del contratto di garanzia.

Art. 4) Revoca automatica della garanzia:

In fase di pre-erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, il presente contratto di garanzia è soggetto a revoca automatica, qualora, in tale fase, si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità del cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza di Interfidi o qualora si verifichino mutamenti dell'assetto proprietario del socio, tali da produrre un deterioramento del merito creditizio dello stesso.

Tale revoca automatica, laddove intervenisse, verrà comunicata al socio a cura di Interfidi.

Art. 5) Risoluzione del contratto per mancata erogazione del finanziamento/erogazione difforme

5.1- Interfidi provvederà a rilasciare la garanzia all'Istituto di credito finanziatore, nelle forme con questo convenute e descritte nella relativa delibera di concessione.

5.2 - in caso di erogazione difforme del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, rispetto alla delibera di concessione della garanzia comunicata al socio ai sensi del precedente art. 2, a Interfidi comunicherà al socio l'importo della garanzia e la relativa scadenza nonché le condizioni economiche definitive che potranno variare solo se a favore del socio rispetto a quelle di cui al precedente punto 3 delle premesse. Dette variazioni quando comunicate al socio tramite mail, Pec o raccomandata a/r si intenderanno dal medesimo approvate.

Art. 6) Corrispettivo

6.1 - Il corrispettivo composto dalle voci in premessa sarà corrisposto al momento dell'erogazione del finanziamento. A tal fine, il socio autorizza fin d'ora l'Istituto di credito finanziatore affinché lo stesso provveda a riconoscere a Interfidi, l'importo relativo agli oneri indicati al precedente punto 3 della premessa.

6.2 - Nel caso in cui l'Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal socio, nonostante il rilascio della garanzia di a Interfidi, il socio non sarà tenuto a riconoscere a Interfidi alcun corrispettivo.

Art. 7) Variazione post erogazione della garanzia:

In caso di richiesta di variazione post erogazione della garanzia pervenuta dal socio per il tramite della Banca erogante, il socio sarà tenuto al pagamento in via anticipata (tramite bonifico) dei costi che gli saranno comunicati. La comunicazione al socio tramite mail, Pec o raccomandata a/r si intende quale accettazione di detta comunicazione.

Art. 8) Cogaranzia e controgaranzia:

Gli affidamenti richiesti potranno essere assistiti dalla cogaranzia e/o controgaranzia prestate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il socio acconsente fin d'ora di fornire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

Art. 9) Garanzie personali e/o reali:

Interfidi si riserva, a suo esclusivo giudizio, il diritto di chiedere al socio il rilascio, a proprio favore, di una o più garanzie personali o reali.

In questo caso, la prestazione della/delle garanzia/e richiesta/e, si pone come condizione per la concessione della garanzia richiesta dal socio.

In tal caso il socio si obbliga sin da ora a fornire tutta la documentazione necessaria per la gestione ed il controllo delle garanzie rilasciate in suo favore, in conformità al successivo art. 10.

Art. 10) Obblighi documentali:

Il socio ha l'obbligo di fornire la documentazione ritenuta necessaria da a Interfidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale, la composizione sociale e degli organi amministrativi.

Il socio ha l'obbligo di aggiornare, su richiesta di a Interfidi, le informazioni fornite con la richiesta di

garanzia e con i relativi allegati. In caso di peggioramento delle situazioni patrimoniali o degli organi amministrativi o sociali che diano minori assicurazioni di solvibilità, la garanzia si intenderà *ipso iure* risolta senza bisogno di pronuncia del Giudice con diritto di a Interfidi a trattenere i costi riscossi.

Art. 11) Diritto di surroga o di regresso:

In caso di avvenuta escussione da parte dell'Istituto di credito garantito, Interfidi potrà esercitare il diritto di regresso e/o di surroga nei confronti del socio, i suoi successori ed aventi causa, di coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori, a norma del Codice Civile. Poiché l'operazione è nell'esclusivo interesse del socio richiedente il finanziamento, Interfidi avrà l'integrale diritto di regresso nei suoi confronti, e degli altri garanti in solido, in caso di mancato rimborso del finanziamento, e ciò anche nell'ipotesi di mancata surroga da parte dell'istituto di credito

Art. 12) Diritto di recesso:

Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria, rilasciata dall'Istituto di credito garantito.

In caso di recesso (sempre previa liberatoria da parte del suddetto Istituto di credito) o di perdita di efficacia per qualunque motivo, della garanzia rilasciata, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal socio, per spese di istruttoria e a titolo di commissione di cui al precedente punto 3) della premessa.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di a Interfidi da parte del socio.

Art. 13) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:

L'intervento di a Interfidi in favore del socio si estingue alla naturale scadenza della garanzia legata alla durata del finanziamento garantito oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio scritto, da parte dell'Istituto di credito garantito.

Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia da parte del predetto Istituto garantito, nel caso di inadempimento del socio, il rapporto di garanzia si può chiudere, trasformandosi in un credito per cassa di a Interfidi verso il Socio inadempiente, all'atto del rimborso da parte di a Interfidi stesso all'Istituto di credito, del valore residuo del credito garantito. Interfidi procederà a recuperare detto importo verso il Socio e gli eventuali Garanti in via di regresso e/o di surroga e in solido nei confronti di tutti.

Art. 14) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:

Il credito per cassa di a Interfidi verso il Socio, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

Art.15) Contributi/Agevolazioni pubbliche:

Il Socio prende atto che, nella erogazione di eventuali contributi/agevolazioni pubbliche, Interfidi si limita a presentare e/o a gestire per conto del Socio stesso, la domanda di ammissione al contributo/agevolazione pubblica.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il Socio solleva a Interfidi da qualsiasi responsabilità

per l'eventuale mancato accoglimento della pratica di concessione del contributo pubblico/agevolazione, dovuto a:

- documentazione non veritiera, prodotta dal Socio;
- mancanza dei requisiti di legge;
- mancata fruizione del contributo pubblico per esaurimento degli stanziamenti;
- mancata presentazione dei documenti da parte del Socio, nei tempi richiesti.

Il Socio è inoltre a conoscenza del fatto che, la richiesta di contributo in conto interessi, è sempre subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito.

Art.16) Reclami e Procedure di Risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami del Confidi istituito presso la propria sede legale o via e-mail all'indirizzo: reclami@consorziointerfidi.eu ; o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: interfidi@pec.interfidi.eu .

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata.

Se a Interfidi ritiene fondate le ragioni del Socio, in accoglimento delle sue richieste, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il Socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita) prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere al personale del Confidi, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia competente territorialmente.

Il Confidi mette a disposizione dei soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.consorziointerfidi.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il socio di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 17) Comunicazioni

Le comunicazioni da a **Interfidi** al Socio e viceversa devono essere fatte alle rispettive sedi legali.

Art. 18) Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio ed il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente esclusivamente il Foro di Taranto.

Per accettazione

Taranto,

Firma del Socio

Timbro e Firma del Confidi

Il Socio dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2) Perfezionamento ed efficacia del contratto
- Art. 3) Modifiche pre-erogazione del finanziamento
- Art. 4) Revoca automatica della garanzia
- Art. 5) Risoluzione del contratto per mancata erogazione del finanziamento/erogazione difforme
- Art. 6) Corrispettivo
- Art. 7) Variazione post erogazione della garanzia
- Art. 9) Garanzie personali e/o reali

- Art. 11) Diritto di surroga o di regresso
- Art. 12) Diritto di recesso
- Art. 15) Contributi/Agevolazioni pubbliche
- Art. 18) Legge applicabile e Foro competente.

Per accettazione

Taranto,

Firma del Socio

Interfidi

Il Socio dichiara:

- di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni economiche riportate in premessa e di aver contestualmente ricevuto copia integrale del "Foglio Informativo".

Taranto,

Firma del Socio
